

Legge federale sui consulenti in brevetti

(Legge sui consulenti in brevetti, LCB)

del 20 marzo 2009 (Stato 1° gennaio 2013)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 95 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 2007²,
decreta:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente legge disciplina:

- a. i requisiti per l'uso dei titoli professionali di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» e «patent attorney»;
- b. il segreto professionale a cui sottostanno i consulenti in brevetti;
- c. la protezione dei titoli professionali di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» e «european patent attorney».

² Si applica alle persone che esercitano in Svizzera la consulenza o la rappresentanza in materia di brevetti, usando un titolo professionale di cui al capoverso 1 lettera a o c.

³ La rappresentanza di parti in procedure dinanzi all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein è retta dall'articolo 8 del Trattato del 22 dicembre 1978³ sui brevetti tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

RU 2011 2259

¹ RS 101

² FF 2008 305

³ RS 0.232.149.514

Sezione 2: Protezione del titolo

Art. 2 Consulente in brevetti

Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» deve:

- a. avere conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria (art. 4 e 5);
- b. avere superato l'esame federale per consulenti in brevetti o un esame estero riconosciuto per consulenti in brevetti (art. 6 e 7);
- c. avere svolto un'attività pratica (art. 9);
- d. disporre almeno di un recapito in Svizzera; e
- e. essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti (art. 11 segg.).

Art. 3 Consulente in brevetti europei

Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» o «european patent attorney» deve essere iscritto nell'elenco dei mandatarî accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 4 Diplomi universitari svizzeri riconosciuti

¹ Il bachelor, il master, il diploma o la licenza in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diplomi universitari svizzeri riconosciuti ai sensi della presente legge.

² Il Consiglio federale disciplina l'accreditamento delle scuole universitarie svizzere.

Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri

¹ Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto:

- a. è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure
- b. è comprovata nel caso specifico.

² Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio.

³ Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a.

Art. 6 Esame federale per consulenti in brevetti

¹ L'esame federale per consulenti in brevetti serve a comprovare le conoscenze tecniche necessarie per la qualifica professionale.

² Il Consiglio federale disciplina:

- a. le condizioni di ammissione all'esame;
- b. le materie d'esame;
- c. la procedura d'esame.

³ Il Consiglio federale designa:

- a. il servizio incaricato di svolgere l'esame;
- b. il servizio incaricato di sorvegliare l'esame.

Art. 7 Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti

¹ Un esame estero per consulenti in brevetti è riconosciuto se la sua equivalenza con un esame federale per consulenti in brevetti:

- a. è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure
- b. è comprovata nel caso specifico.

² Il Consiglio federale designa il servizio competente per il riconoscimento.

³ Se non riconosce un esame estero per consulenti in brevetti, il servizio competente decide come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera b.

Art. 8 Delega di compiti a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato

¹ Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato di:

- a. svolgere l'esame federale per consulenti in brevetti;
- b. decidere in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti;
- c. emanare le decisioni relative al superamento dell'esame federale o al riconoscimento di un esame estero per consulenti in brevetti.

² Le organizzazioni e le persone di cui al capoverso 1 possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e prestazioni. I loro regolamenti sugli emolumenti sottostanno all'approvazione del Consiglio federale.

³ Contro le decisioni di organizzazioni e di persone di cui al capoverso 1 può essere interposto ricorso all'Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione⁴.

⁴ Nuova espr. giusta il n. 1 31 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).

Art. 9 Attività pratica

¹ L'attività pratica di cui all'articolo 2 lettera c deve essere svolta sotto la vigilanza di un consulente in brevetti iscritto nel registro (art. 11 segg.) o di una persona con una qualifica professionale equivalente.

² La durata dell'attività pratica è di tre anni a tempo pieno per i titolari di un master, di un diploma, di una licenza o di un diploma equivalente riconosciuto e di quattro anni a tempo pieno per i titolari di un bachelor o di un diploma equivalente riconosciuto. Almeno un anno di attività pratica deve avere un legame con la Svizzera.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

- a. gli obiettivi e i contenuti dell'attività pratica;
- b. i requisiti che deve soddisfare una persona addetta alla vigilanza e non iscritta nel registro dei consulenti in brevetti;
- c. i requisiti geografici e di contenuto in merito al legame dell'attività pratica con la Svizzera.

Sezione 3: Segreto professionale**Art. 10**

¹ Il consulente in brevetti è tenuto senza limiti di tempo alla riservatezza circa i segreti che gli sono stati confidati in ambito professionale o di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione.

² Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.

Sezione 4: Registro dei consulenti in brevetti**Art. 11** Tenuta del registro

L'IPI tiene il registro dei consulenti in brevetti. Il registro può essere tenuto in forma elettronica.

Art. 12 Iscrizione nel registro

¹ Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, l'IPI iscrive nel registro dei consulenti in brevetti le persone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2. Rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione.

² Il richiedente deve dimostrare con documenti idonei di adempiere i requisiti di cui all'articolo 2.

³ Il Consiglio federale può autorizzare l'IPI a disciplinare la comunicazione elettronica nell'ambito delle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

⁴ Il fascicolo degli atti e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

Art. 13 Vigilanza

¹ Se il comportamento in affari di un consulente in brevetti dà luogo a querele, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può, dopo aver sentito l'interessato:

- a. ammonirlo;
- b. autorizzare l'IPI a escluderlo, temporaneamente o definitivamente, dalla funzione di consulente in brevetti.

² Per giudicare il comportamento in affari ai sensi del capoverso 1, si tiene conto dell'insieme dell'attività economica del consulente in brevetti, sia in Svizzera che all'estero.

³ Il DFGP può ordinare la pubblicazione dell'ammonimento o dell'esclusione nonché la cancellazione dell'iscrizione dal registro dei consulenti in brevetti.

Art. 14 Contenuto del registro

¹ L'IPI iscrive i consulenti in brevetti nel registro con le indicazioni seguenti:

- a. la data dell'iscrizione;
- b. il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d'origine o la cittadinanza;
- c. il recapito o l'indirizzo d'affari in Svizzera; e
- d. eventualmente il nome del datore di lavoro.

² I consulenti in brevetti comunicano senza indugio all'IPI il mutamento dei dati che li riguardano affinché l'iscrizione nel registro possa essere adeguata.

Art. 15 Pubblicità del registro

¹ Chiunque può consultare il registro e ottenere informazioni sul suo contenuto.

² L'IPI può rendere accessibile a terzi il contenuto del registro mediante procedura di richiamo elettronica.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 16 Uso abusivo del titolo

¹ È punito con la multa chiunque nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d'affari in Svizzera:

- a. usa il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti;

- b. usa il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» o «european patent attorney» oppure usa una denominazione con la quale tale titolo potrebbe essere confuso, senza essere iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti.

² È fatto salvo l'uso di un titolo professionale secondo l'articolo 9 della legge liechtensteinese del 9 dicembre 1992⁵ sui consulenti in brevetti, per la rappresentanza di parti in procedure dinanzi all'IPI da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede nel Principato del Liechtenstein.

Art. 17 Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 19 Disposizione transitoria

¹ Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge:

- a. ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure
- b. ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera.

² La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

³ Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b.

⁴ L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione.

⁵ Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 n. 43.

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 2011⁶

⁶ DCF dell'11 mag. 2011.

Allegato
(art. 18)

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...⁷

⁷ Le mod. possono essere consultate alla RU **2011** 2259.